

# CONDIZIONI DI SERVIZIO

## Albo dei Giudici popolari

### A chi è rivolto

I cittadini che desiderano far parte dell'Albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio di licenza media per le Corti d'Assise e di diploma di istruzione superiore per le Corti d'Assise di appello;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Art. 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

### Descrizione

I cittadini le cittadine, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all'albo dall'1 aprile al 31 luglio.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispose l'elenco dei nuovi iscritti, da inoltrare al Tribunale competente per territorio.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

### Come Fare

L'iscrizione avviene a domanda dell'interessato o d'ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.

Gli organi giudiziari sorteggiano dall'Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.

Le domande si presentano, tra il 1 maggio e il 31 luglio degli anni dispari.

L'iscrizione agli elenchi è permanente.

L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricsuzione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.

La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'Art. 12 Legge 287/51.

### Cosa Serve

Il cittadino deve presentare un documento d'identità in corso di validità e la fotocopia del titolo di studio richiesto.